

STATUTO DEL SINDACATO FEDER SBV

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE AMBULATORIALI TERRITORIALI

(approvato al Consiglio Nazionale tenutosi a Roma il
14/11/2023 presso la Sede ENPAM)



ARTICOLO 1 Definizione

Il Sindacato S.B.V., (Sindacato Branche a Visita Medici e Strutture Accreditate) precedentemente denominato S.B.V. - C.U.S.P.E con il presente Statuto, nel rispetto della regionalizzazione sanitaria, prende la nuova denominazione di FEDER SBV (Federazione della Associazioni Regionali delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Territoriali Branche a Visita e Strumentali). È oramai indiscutibile che nel nuovo assetto del SSN, così come è andato evolvendo dal D.lgs.vo 502/92 in poi, le Regioni hanno acquisito un ruolo sempre più rilevante sia dal punto di vista istituzionale, posto che l'assetto del sistema sanitario regionale e gli strumenti della governance sono in mano alle Regioni, sia dal punto di vista economico, essendo demandata alle Regioni la gestione responsabile delle risorse, attraverso la definizione dei meccanismi di finanziamento degli erogatori e il ripiano di eventuali disavanzi. Il fenomeno della "regionalizzazione" del sistema, rafforzato già dal D.Lgs.vo 229/99, ha trovato piena attuazione nel progressivo processo di federalismo avviato con il D.Lgs.vo 56/2000, la riforma del Titolo V della Costituzione e da ultimo con la legge delega n. 42 del 5 maggio 2009 e i successivi decreti attuativi. Sono infatti molte le analisi che da alcuni anni segnalano la tendenza delle Regioni ad assumere un ruolo "forte" di governo del sistema sanitario locale.

Alla luce del nuovo assetto dei Sistemi sanitari Regionali FEDER SBV si è riorganizzato in singole sedi Regionali autonome gestite da Organi Statutari democraticamente eletti che si relazionano tra loro, per i rapporti col Governo centrale, in un Coordinamento Nazionale che possa rappresentare a livello centrale le problematiche del territorio e di quanto specificato negli scopi e finalità descritti nel successivo articolo 2.

Per il raggiungimento di tali obiettivi il presente statuto e regolamento ampliano lo spazio di manovra di FEDER SBV statuendo la possibilità di istituire un Coordinamento Intersindacale a cui possano partecipare con diritto di voto e rappresentatività altre Istituzioni Sindacali come meglio nel successivo articolo 9.

ARTICOLO 2 Sostenibilità – Scopi - Finalità

FEDER SBV è sostenuto da un fondo patrimoniale costituito da:

- quote associative;
- contributi o donazioni di Enti, Persone fisiche o giuridiche;
- beni strumentali acquistati dall'Associazione.

Tale patrimonio dovrà essere impiegato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Nessun Socio può pretendere parte del Patrimonio dell'Associazione Sindacale, anche in caso di decadenza. In caso di morte di un socio, gli eredi non potranno rivendicare alcun diritto. Le somme possedute devono essere depositate, a nome dell'Associazione, presso Istituti bancari.

FEDER SBV (Federazione della Associazioni Regionali delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Territoriali Branche a Visita e Strumentali)

è una organizzazione sindacale senza fini di lucro, di utilità sociale, apartitica, aconfessionale, ha lo scopo di:

- tutela dei diritti e delle legittime aspettative delle istituzioni sanitarie private ad essa associate sia come singoli che come categorie;
- la valorizzazione dell'attività svolta dal comparto sanitario privato, accreditato, autorizzativo;
- l'assistenza e la consulenza delle aziende associate;
- la contrattazione/intese per la fornitura di prestazioni sanitarie e per la programmazione sanitaria relativamente al settore privato, accreditato e autorizzativo;
- partecipare alla programmazione sanitaria regionale e nazionale

- tutela degli interessi normativi, economici, sindacali e scientifici dei propri iscritti, rappresentandoli nella preparazione e nella stipula di accordi, di qualsiasi genere e natura, così come nelle controversie e nella discussione di problemi che coinvolgano i diritti sindacali e di lavoro dei propri associati
- valorizzare il rapporto libero-professionale specialistico nell'ambito della Medicina Sociale, qualificando la prestazione medica e difendendo il diritto della libera scelta da parte degli assistiti;
- Affermare la pari dignità delle istituzioni sanitarie private a quelle pubbliche;
- Favorire, rappresentare e coordinare i:
 - a) rapporti con le Sedi Regionali nel pieno rispetto delle loro autonomie;
 - b) rapporti con le sedi istituzionali (Presidenza della Repubblica, Ministeri, Parlamento, Conferenza Stato-Regioni, Agenzia Sanitaria, Forze politiche, Università, Ordini Professionali, Istituzioni ecc.) Per tali scopi il CD Nazionale può nominare un Presidente Tecnico.
 - c) rapporti con le Società Scientifiche;
- Stipulare accordi e convenzioni a livello regionale e nazionale con il SSN, Istituzioni, Enti pubblici e privati, Mutue, Assicurazioni, Istituti bancari, contratti nazionali di lavoro per il personale dipendente e a rapporto di collaborazione, delle Istituzioni sanitarie ambulatoriali private e degli studi professionali, partecipando ove possibile anche con quote azionarie.
- stimolare, anche rendendosene sostenitore, la nascita di Associazioni Scientifiche che implementino la medicina specialistica del territorio, di cui all'art. 3.
- realizzare iniziative finalizzate all'aggiornamento dottrinale, tecnologico e strumentale dei propri associati promuovendo la realizzazione di tavole rotonde, corsi ECM, incontri o convegni su specifiche tematiche;
- realizzare iniziative di educazione sanitaria ECM, di ricerca epidemiologica, anche in collaborazione con strutture universitarie, ospedaliere, Enti, persone giuridiche o Organismi o con le associazioni scientifiche del territorio;
- favorire la diffusione delle nuove conoscenze ed aggiornamenti che coinvolgano altri Sindacati, Associazioni, Istituzioni ed i Medici di Famiglia;
- svolgere attività editoriali aventi ad oggetto i campi di interesse dell'associazione ed anche finalizzate all'aggiornamento professionale, tecnologico e strumentale, alla realizzazione e/o organizzazione di convegni, congressi e corsi di formazione, alla diffusione di nuove conoscenze attraverso la pubblicazione e distribuzione di libri, riviste, periodici, la realizzazione, produzione e/o commercializzazione di programmi gestionali radiotelevisivi e ogni altro mezzo di comunicazione multimediale, nonché pubblicare un periodico culturale e di vita associativa da inviare gratuitamente agli associati.
- Ideare, promuovere, organizzare attività formative finalizzate agli ECM (Educazione Continua in Medicina) anche con le Associazioni Scientifiche di cui all'art.3;
- potenziare iniziative favorevoli all'interesse e la realizzazione dei programmi di prevenzione e di screening;
- gestire un sito internet di rappresentanza;
- promuovere, favorire e contribuire alla costituzione di altre sedi nelle Regioni del territorio Italiano.
- Esercitare tutte le altre funzioni che competono a norma di legge.

ARTICOLO 3 Adesione ad Associazioni Scientifiche

FEDER SBV (Federazione delle Associazioni Regionali delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Territoriali Branche a Visita e Strumentali), condividendone le finalità, a maggioranza assoluta dei propri C.D. (Nazionale o Regionale) può aderire, a livello Nazionale o Regionale, ad associazioni scientifiche che abbiano le stesse finalità prevedendo anche la doppia affiliazione. Tutti i Soci FEDER SBV di conseguenza, a livello nazionale e/o regionale sono di diritto soci di queste Associazioni Scientifiche, senza ulteriore pagamento di quota associativa salvo quanto possa essere diversamente deliberato, ad eccezione di coloro che con comunicazione scritta alla propria sede a mezzo PEC non intendano farne parte. FEDER SBV può farsi carico del versamento alle predette Associazioni scientifiche delle quote associative previa delibera del proprio Consiglio Direttivo anche con un versamento forfettario predeterminato.

ARTICOLO 4 Confederazione con altri Sindacati nelle varie forme costituite (Associazioni, Confederazioni, Coordinamenti, ecc.).

Feder SBV con delibera adottata a maggioranza assoluta dei propri C.D. può confederarsi, costituendo un Coordinamento Intersindacale sia a livello della singola regione od a livello nazionale ad altri Sindacati od ad altri Coordinamenti Intersindacali che ne condividano il proprio programma, mantenendo la propria autonomia nel rispetto dei propri statuti e dei propri regolamenti così come meglio specificato nell'art. 9

ARTICOLO 5 Iscrizione a FEDER SBV - Decadenza

L'adesione a FEDER SBV è volontaria. Essa comporta piena eguaglianza di diritti e doveri nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, fede religiosa, culture e formazione politica, nonché l'accettazione dei principi e delle norme del presente statuto e regolamento, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali e politiche della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica.

Possono aderire al sindacato tutti i medici, odontoiatri e le strutture ex convenzionate ed oggi pre-accreditate e/o accreditate e/o dell'ex indiretta e/o autorizzate e tutti i loro collaboratori e dipendenti che prestino la loro opera in qualsiasi tipo di rapporto, sia in forma individuale che in forma societaria in tutte le attività previste dall'assistenza ambulatoriale.

L'adesione a FEDER SBV è incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni in contrasto o con obiettivi diversi da FEDER SBV, comunque denominate, mentre non lo è con associazioni professionali o Sindacali o Confederazioni o Coordinamenti intersindacali ove vengano definiti patti di unità d'azione e/o convenzioni per regolare, nella salvaguardia della reciproca autonomia, le modalità di partecipazione alle diverse fasi negoziali e di quanto previsto nei rispettivi statuti.

I Soci sono di quattro categorie:

- 1) **Soci Ordinari:** sono Soci ordinari tutte i medici, gli odontoiatri e le strutture, a mezzo dei loro responsabili legali e/o sanitari, che intrattengono con le ASL e/o con la Regione un rapporto di convenzionamento esterno e/o pre-accreditamento e/o accreditamento e/o dell'ex indiretta o autorizzati all'esercizio e che prestino la loro opera in qualsiasi tipo di rapporto, sia in forma individuale che in forma societaria contribuendo all'attività dell'Associazione mediante il versamento del contributo associativo.
- 2) **Soci aderenti:** sono soci aderenti tutta la forza lavoro che collabora sotto forma di qualsiasi rapporto (dipendenza, collaborazione, ecc) con gli ambulatori e le strutture sanitarie di cui al precedente punto. Essi si dichiarano disponibili a partecipare alle iniziative di FEDER SBV e non sono tenuti al versamento della quota associativa, non hanno diritto al voto né sono eleggibili all'interno dell'organo direttivo o di controllo dell'Associazione.
- 3) **Soci Sostenitori:** sono Soci sostenitori le persone e le Entità giuridiche che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante il versamento di una quota di iscrizione differenziata finalizzata a sostenere le iniziative associative;
- 4) **Soci onorari:** su proposta all'unanimità il CD Nazionale o Regionale può nominare con la qualifica di Socio Onorario o Presidente Onorario (se ha rivestito in precedenza tale carica), dei cittadini che abbiano portato lustro all'ambulatorietà privata per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, imprenditoriale. Essi possono partecipare alle iniziative dell'Associazione ed esprimere pareri, ma non hanno diritto di voto, né sono eleggibili.

Il socio è obbligato a consultare giornalmente il Sito del Sindacato, unico sistema ufficiale di informazione, comunicazione e convocazione di qualsiasi natura. Il Socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla propria sede regionale con qualsiasi mezzo che ne possa attestare il ricevimento, i propri dati comprensivi di indirizzo, telefono, cellulare, e-mail societaria e certificata. La mancata o parziale comunicazione od il cambio non comunicato anche di uno solo di questi dati solleva FEDER SBV da qualsiasi responsabilità derivante da tali inadempienze con particolare riguardo alle mancate comunicazioni e convocazioni previste dallo Statuto e dal Regolamento.

ARTICOLO 6 Decadenza della qualifica di Socio

L'Associato potrà essere dichiarato decaduto, su delibera del proprio Consiglio Direttivo Regionale, per uno dei seguenti motivi:

- Non in regola con il versamento della quota sociale dell'anno precedente, se Socio Ordinario;
- Sopravvenuta incompatibilità;
- Indegnità o attività in contrasto con i deliberati assembleari e con gli scopi e finalità del Sindacato SBV

ARTICOLO 7 Diritti e doveri degli associati

I soci di FEDER SBV o delle strutture ad essa aderenti ai sensi del precedente articolo 4 hanno pari diritti in base alla categoria d'appartenenza. Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica. FEDER SBV deve adottare tutti gli

strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa il cui unico mezzo ufficiale di comunicazione è il sito del sindacato.

Tutte le iscritte e gli iscritti elettori, secondo la loro categoria di appartenenza, in regola col versamento delle quote sindacali, possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; il voto è personale, o a mezzo delegati, eguale e libero.

I soci partecipano alle attività dell'organizzazione, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative ove previste e si attengono alle norme del presente Statuto e Regolamento e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti degli iscritti rappresentati.

Il socio è obbligato a consultare giornalmente il Sito del Sindacato ed a comunicare tempestivamente al CD con qualsiasi mezzo che ne possa attestare il ricevimento, i propri dati comprensivi di indirizzo, telefono, cellulare, e-mail societaria e certificata. La mancata o parziale comunicazione od il cambio non comunicato anche di uno solo di questi dati solleva FEDER SBV da qualsiasi responsabilità derivante da tali inadempienze con particolare riguardo alle mancate comunicazioni e convocazioni previste dallo Statuto e dal Regolamento.

ARTICOLO 8 Sede legale

La sede legale del sindacato corrisponde all'indirizzo comunicato dal Segretario Regionale e dal Presidente Nazionale. La sede del Coordinamento Intersindacale è la stessa del Coordinamento Nazionale salva diversa delibera. In caso d'urgenza il Segretario Regionale o il Presidente Nazionale possono autonomamente trasferire la sede facendosi ratificare l'approvazione nel primo CD utile ed informando il Coordinamento Intersindacale.

ARTICOLO 9 Organi Direttivi

Sono Organi del sindacato:

- I. IL COORDINAMENTO SINDACALE NAZIONALE FEDER SBV**
- II. LE ASSOCIAZIONI SINDACALI FEDER SBV REGIONALI**
- III. IL COORDINAMENTO INTERSINDACALE**

IL COORDINAMENTO SINDACALE NAZIONALE FEDER SBV

è composto dai Segretari Regionali di FEDER SBV. I Segretari Regionali al proprio interno eleggono a maggioranza dei presenti il Presidente Nazionale. Ogni segretario Regionale esprime 1 voto ogni 30 iscritti a garanzia del "peso" che ogni regione possiede in base alla propria rappresentatività. Vengono eletti nel proprio interno, sempre a maggioranza dei presenti e secondo il "peso" di ogni regione, due Vice Presidenti nazionali. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Oltre al Presidente Tecnico di cui all'art. 2.

Il Coordinamento Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale o da almeno un terzo dei componenti del C.D. Esso su proposta del Presidente o anche di un componente del C.D.:

- definisce le linee operative e di indirizzo dell'Associazione, tenendo conto delle proposte e dei deliberati periferici e delle altre Associazioni di cui all'art. 4;
- delibera in ordine alle risorse disponibili;
- delibera, a maggioranza assoluta, sulla eventuale esclusione di una Associazione FEDER SBV Regionale che non rispetti lo statuto, il regolamento ed i deliberati del Coordinamento nazionale.
- esercita tutte le altre funzioni demandate dalla legge o dal presente statuto e regolamento.

E' investito di tutti i poteri di controllo atti a garantire l'omogeneo comportamento dell'Associazione sul territorio Nazionale.

Il Coordinamento Nazionale è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti che esprimono 1 voto ogni 30 iscritti a garanzia del "peso" che ogni regione possiede in base alla propria rappresentatività.

Esso è convocato dal Presidente Nazionale almeno una volta l'anno o da due terzi dei componenti del Coordinamento Nazionale FEDER SBV.

La convocazione deve indicare oltre la data prevista per l'adunanza, la sede, l'ora e l'O.d.G.; deve essere comunicata almeno 7 giorni prima, salvo che non si verifichino casi di giustificata urgenza in tal caso può essere convocato 24 ore prima. Esso è convocato esclusivamente con comunicato da pubblicare sul Sito del Sindacato, è facoltativo anche inviare una e-mail o SMS.

E' prevista la convocazione e la deliberazione in video conferenza, annotandone il deliberato nel libro verbali.

Il Presidente Nazionale ne assume la Presidenza e può nominare un Segretario che ha il compito di coordinare i lavori, controllare la validità della riunione attraverso la verifica dei poteri.

Il Coordinamento Nazionale dà le direttive generali per il raggiungimento degli scopi del Sindacato a tutti i livelli; delibera su tutto quanto è considerato utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione di cui all'art. 2

I componenti effettivi del Coordinamento Nazionale se impossibilitati a partecipare possono delegare un rappresentante del proprio Consiglio Direttivo Regionale.

Il Coordinamento Nazionale può istituire un Comitato Tecnico consultivo pluridisciplinare composto da uno o più specialisti di ogni branca con la supervisione del Presidente Tecnico.

LE ASSOCIAZIONI SINDACALI FEDER SBV REGIONALI

Le Associazioni Regionali di FEDER SBV hanno autonomia rappresentativa, economica e gestionale e devono rispettare il presente statuto e regolamento, di cui se ne fa garante ogni C.D. Regionale. Devono rispettare il deliberato del Coordinamento Nazionale pena la loro esclusione da FEDER SBV deliberata a maggioranza assoluta dal Coordinamento Nazionale.

Le Associazioni FEDER SBV Regionali sono obbligate a tenere aggiornato un file excel dei propri iscritti che ne indichi tutti i dati e precisamente: nome società, direttore sanitario ed amministrativo, indirizzo completo, branca specialistica, regione di appartenenza, Azienda sanitaria di appartenenza, numero telefono società e personale, mail personale e societaria, PEC e quant'altro possa essere meglio specificato. Questo file deve essere inviato al Coordinamento Nazionale entro il primo trimestre di ogni anno od ogni qualvolta che esso venga aggiornato.

Per il loro funzionamento si rimanda al Regolamento.

IL COORDINAMENTO INTERSINDACALE

Ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 4 altre Associazioni Sindacali in qualsiasi forma costituita, condividendone gli obiettivi e le finalità, possono confederarsi a FEDER SBV partecipando attivamente alle deliberazioni secondo quanto previsto nel presente articolo. E' facoltà di ogni Associazione confederata di revocare l'adesione a FEDER SBV con un preavviso di 60 giorni da comunicare via PEC. Non è dovuto alcun rimborso dei fondi versati.

Il Coordinamento Intersindacale è formato da un Consiglio Direttivo Nazionale composto dal Segretario Nazionale di FEDER SBV e dai Presidenti/Segretari di tutte le altre Associazioni aderenti. Al proprio interno viene eletto a maggioranza assoluta un Portavoce o Coordinatore dell'Intersindacale che può interagire con le Istituzioni con mandato del Consiglio Direttivo Nazionale. Ogni componente del Consiglio Direttivo nazionale ha diritto a partecipare, a sua semplice richiesta, a tutte le convocazioni del Coordinamento Intersindacale ed affiancare il Portavoce o Coordinatore Intersindacale in ogni occasione. In caso di impossibilità da parte del Coordinatore Sindacale a partecipare a qualsivoglia convocazione esso è sostituito da altro componente del Coordinamento Intersindacale. Alla prima delibera utile del Consiglio Direttivo Nazionale del Coordinamento Intersindacale si approverà a maggioranza assoluta il fac simile della carta intestata che dovrà indicare tutte le sigle aderenti.

Si dovrà costituire un fondo cassa pari ad euro 2.000,00 (duemila) che ogni Associazione Sindacale dovrà versare all'atto della sua partecipazione. Tale fondo dovrà essere rimpinguato di volta in volta secondo le necessità e sarà gestito dal Consiglio Direttivo Nazionale a mezzo del suo Coordinatore dell'Intersindacale.

ARTICOLO 10 Presidente Nazionale FEDER SBV

Il Presidente Nazionale FEDER SBV ha la rappresentanza politica relazionale ed etica del Sindacato a livello nazionale.

Decade per dimissioni o se sfiduciato dai due terzi del Consiglio Nazionale. In caso di dimissioni o di sfiducia, nelle more dell'elezione del nuovo Presidente Nazionale nella prima riunione del Cordinamento Nazionale successiva alla decadenza, ne assume le funzioni il Presidente più anziano.

ARTICOLO 11 Fondo comune nazionale FEDER SBV

Il Fondo Comune Nazionale è formato dai versamenti annuali pari ad euro 1.000,00 (mille) di ogni Associazione partecipante al Coordinamento Nazionale, se l'Associazione Regionale ha meno di 10 iscritti tale contributo si riduce ad euro 500,00 (cinquecento). Tali versamenti devono essere effettuati entro il primo trimestre di ciascun

anno. Non ha diritto al voto chi non è in regola con i versamenti annuali ma ha diritto a partecipare alle riunioni del Coordinamento nazionale.

Il Coordinamento Nazionale amministrerà i fondi secondo necessità ed in piena autonomia.

Il Presidente Nazionale assume anche la carica di tesoriere ed è autorizzato ad aprire apposito conto corrente presso un Istituto bancario di sua fiducia, rendicontando al C.D. Nazionale tutte le spese e gli incassi.

ARTICOLO 12 Problematiche inerenti le sedi regionali

Eventuali problematiche particolari di una Regione nei rapporti istituzionali saranno sottoposte all'attenzione del Coordinamento Nazionale per una rapida soluzione possibile.

ARTICOLO 13 Sanzioni disciplinari Regionali

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate dalle Commissioni di Disciplina Regionali o dal CD Nazionale, se di propria competenza ed a maggioranza assoluta dei presenti, secondo i gradi di istanza. Esse riguardano il socio il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri soci o risulti lesivo per l'organizzazione sindacale o configuri violazione di principi e norme dello Statuto e del Regolamento vigenti. Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

- a) biasimo scritto;
- b) sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà di socio;
- c) espulsione dall'organizzazione.

Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per:

- a) comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto; con le regole in esso precisate; con le corrette norme di leale comportamento nell'organizzazione;
- b) reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;
- c) atti affaristici o di collusione con la controparte.

Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo generale della comunicazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei confronti dell'organizzazione, né sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'organizzazione.

ARTICOLO 14 Modifiche statutarie FEDER SBV

Le modifiche allo Statuto ed al Regolamento sono deliberate dai componenti del Coordinamento Sindacale Nazionale composto dai Segretari Regionali di FEDER SBV all'uopo convocati dal Presidente nazionale FEDER SBV entro i termini previsti dal presente statuto e regolamento. Le modifiche allo statuto e/o al regolamento saranno approvate dal Coordinamento Nazionale con la maggioranza assoluta espressa nel modo seguente: ogni segretario regionale esprimerà un voto per ogni 30 iscritti della propria provincia in regola con i pagamenti che dovranno essere certificati visionando i bonifici bancari.

Il testo delle modifiche deve essere preventivamente inviato alle sedi Regionali almeno 30 giorni prima della convocazione del Coordinamento Nazionale che potranno proporre entro 10 giorni eventuali modifiche, superato tale termine prevarrà il silenzio/assenso.

Per invio alle Sedi Regionali si intende la pubblicazione in area riservata sul sito ufficiale di FEDER SBV

ARTICOLO 15 Durata - Scioglimento

L'Associazione sindacale FEDER SBV è costituita a tempo indeterminato. Lo scioglimento è possibile con delibera del Coordinamento Nazionale FEDER SBV con la maggioranza dei 2/3 dei voti così come individuati nei precedenti articoli. Con lo scioglimento di FEDER SBV decadono tutti gli organi direttivi di cui all'art. 9

ARTICOLO 16 Bilancio

L'Esercizio finanziario delle Associazioni Regionali hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

A livello regionale il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione dei Soci, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno 15 giorni prima della data fissata per le relative approvazioni

ARTICOLO 17 Norme transitorie e finali

L'acronimo FEDER SBV (Federazione delle Associazioni Regionali delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Territoriali Branche a Visita e Strumentali) subentra all'acronimo S.B.V. (Sindacato Branche a Visita Medici e Strutture Accreditate) che a sua volta è subentrato ad S.B.V. Sindacato Medici Specialisti Convenzionati Esterni per le Branche a Visita e detiene il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica (C.U.S.P.E.) e della immagine del Sindacato.

Gli attuali Consigli Direttivi Regionali possono, se lo ritengono, restare in carica sino alla loro naturale scadenza a partire dalla data di approvazione dello Statuto e del Regolamento Nazionale oppure possono indire nuove elezioni secondo le nuove norme previste dal nuovo Statuto e dal Regolamento.

A far data dall'approvazione del presente regolamento e dello statuto sono sanate tutte le precedenti pendenze economiche dare-avere e gli eventuali altri obblighi previsti nel precedente statuto e regolamento.

Tutte le cariche elettive decadono in caso di perdita della qualità di socio.

Non è prevista alcuna incompatibilità tra cariche regionali e cariche nazionali. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia espressamente alla disciplina civilistica vigente.

La terminologia Associazione Regionale, Associazione sindacale Regionale o Segreteria Sindacale Regionale sono sinonimi.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia espressamente alla disciplina civilistica vigente ed al Regolamento.